REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 22/07/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 08/07/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 19/04/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27/02/2018

Comune di Genova

Allegato “B” (testo integrato)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3 Soggetto attivo
Art. 4 Presupposto impositivo
Art. 5 Soggetti passivi
Titolo II TARIFFE E APPLICAZIONE DELLA TASSA
Art. 6 Costo di gestione e piano finanziario
Art. 7 Determinazione della tariffa
Art. 8 Articolazione della tariffa
Art. 9 Obbligazione tributaria
Art. 10 Tributo ambientale
Art. 11 TARI giornaliera
Art. 12 Istituzioni scolastiche statali
Art. 13 Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 14 Determinazione della tariffa per le utenze domestiche
Art. 15 Superficie imponibile
Titolo III ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 16 Esclusioni
Art. 17 Rifiuti speciali non assimilati
Art. 18 Avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati
Art. 18bis Cessione beni alimentari
Art. 19 Riduzioni di tariffa
Art. 20 Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 21 Agevolazione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico
Art. 22 Altre riduzioni ed esenzioni
Art. 23 Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni
Titolo IV DICHIARAZIONI
Art. 24 Dichiarazioni
Art. 25 Inizio, cessazione e variazione
Titolo V ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
Art. 26 Funzionario responsabile
Art. 27 Accertamento, controllo e recupero
Art. 28 Sanzioni
Art. 29 Riscossione e versamenti
Art. 30 Riscossione coattiva
Art. 31 Conguagli, compensazioni e rimborsi
Art. 32 Importi minimi
Art. 33 Interessi
Art. 34 Rateizzazione
Art. 35 Diritto di interpello
Art. 36 Contenzioso
Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 Disposizioni transitorie e finali
Art. 38 Clausola di adeguamento
Art. 39 Applicazione

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/2000 e s.m.i., in conformità alla normativa vigente in materia. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARI ed in particolare per i criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 3
Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla tassa.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Art. 4
Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione elettrica, idrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione può essere data anche da dichiarazione o rilascio, seppure in forma tacita, da parte delle autorità competenti, di atti di assenso o autorizzativi per qualsiasi utilizzo dell'immobile e/o dell'area o dall'invio di comunicazioni equipollenti, nonché dalla presenza di impianti e/o attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano riduzione o esonero dal tributo, salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 4 del presente regolamento.

Art. 5
Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. La TARI è dovuta in via principale dal soggetto che presenta la dichiarazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Qualora non vi siano residenti in immobili concessi in comodato o locazione di durata superiore a sei mesi per:
   a) unità ammobiliate per uso abitativo continuativo o saltuario;
   b) unità per uso abitativo transitorio;
   c) unità per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari;

   il responsabile del versamento della TARI e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le abitazioni di residenza la TARI si considera dovuta da uno dei soggetti residenti, fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 2.
7. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
8. In caso di subaffitto la TARI è dovuta dal primo affittuario.

Titolo II
TARIFFE E APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 6
Costi di gestione e Piano Finanziario

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il costo del servizio è determinato ogni anno dal Piano Finanziario degli interventi redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in tempi tali da consentirne l'adozione da parte del Consiglio Comunale prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Piano Finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente, nonché le relative motivazioni.

Art. 7
Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Finanziario di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e dell'art. 1, comma 652 della L. 147/2013.
3. Annualmente, entro il termine fissato da norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, le tariffe per ogni singola categoria d'utenza.
4. La deliberazione di cui al comma 3, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la

delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 8
Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.
3. Fermo restando la copertura integrale dei costi del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, L. 147/2013 attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in relazione:
    a) ai proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata;
    b) al costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente;
    c) all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.
4. Per la riduzione di cui al precedente comma 3 la determinazione e la quantificazione sono stabilite in sede di approvazione della delibera tariffaria.

Art. 9
Obbligazione tributaria

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, secondo quanto indicato nei successivi artt. 24 e 25 del presente regolamento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
2. Ai fini dell'applicazione della TARI saranno utilizzati tutti gli elementi forniti per il previgente prelievo e/o quelli presenti nelle banche dati comunali, ove tali informazioni non fossero sufficienti potranno essere integrate tramite richieste agli utenti.
3. Le denunce già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti disciplinata dal presente regolamento.

Art. 10
Tributo ambientale

1. Alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.
3. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della TARI ed il Comune sarà tenuto a riversare, al netto del compenso per la riscossione di cui al comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, il relativo gettito all'Amministrazione Provinciale.

Art. 11
TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, attribuita alla categoria di utenza corrispondente o più affine, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
3. Alla TARI giornaliera si applica il tributo ambientale di cui all'art.10 del presente regolamento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Cosap), per le occupazioni che richiedono autorizzazioni e che comportano il pagamento di tale canone.
5. Il pagamento della TARI giornaliera, per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento del Cosap, avviene mediante modello F24 semplificato o con le altre modalità previste dalla vigente normativa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 12
Istituzioni scolastiche statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D. L. 248/2007 (convertito dalla L. 31/2008).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art.13
Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente regolamento, in base a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività non comprese tra quelle definite nel precedente comma 1 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte del Comune.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alle superfici utilizzate.
6. I box e i posti auto sono compresi nelle utenze non domestiche ed inseriti nella categoria 3.

Art. 14
Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della TARI relativa alle utenze domestiche si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
    a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
    b) per le abitazioni occupate nelle quali non risulti alcun soggetto residente o in caso di abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di due, salvo diversa 6

dichiarazione presentata dall'utente comprovata da elementi oggettivi e/o verifica da parte del Comune;

c) per le abitazioni non occupate da persone e/o cose, ma collegate alle utenze di rete, la tariffa si calcola, previa istanza di parte, con riferimento a un occupante.

2. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo, istituti penitenziari o che risultino assenti per un periodo non inferiore a dodici mesi. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.
3. Al fine del computo dei componenti, il soggetto passivo della TARI è tenuto a dichiarare le persone dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno solare seppur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico (ad esempio colf, badanti ecc.).
4. Le cantine sono ricomprese nelle utenze domestiche e sono assoggettate alla sola parte fissa della tariffa prevista per due componenti.

Art. 15
Superficie imponibile

1. La superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati fino all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 645 e 647 della L. 147/2013. In sede di prima applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, in via ordinaria la superficie imponibile è determinata come segue:

   a) per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) la superficie imponibile è pari all'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998;

   b) per gli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e le aree scoperte la superficie imponibile è quella calpestabile misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulta rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a m 0,50.

Titolo III
ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 16
Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio non esaustivo:

   a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e di condizionamento, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e locali simili ove non si abbia, di regola, 7

presenza umana;

b) piscine e campi sportivi (compresi maneggi, piste di pattinaggio, palestre, ecc.) per le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti alla tassa i locali e le aree quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, aree destinate al pubblico, gradinate, punti di ristoro ecc.;

c) unità immobiliari prive di mobili, arredi e attrezzature chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra;

d) locali in ristrutturazione, previa istanza di parte, debitamente documentata, e limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni;

e) immobili non occupati, dichiarati inagibili o inabitabili dalle autorità competenti limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni;

f) aree impraticabili o in stato di abbandono;

g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani o che siano esclusi per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.

4. Sono esclusi dalla TARI gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto (es. sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere).

5. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione presentata ai sensi degli artt. 24 e 25 del presente regolamento e deve essere direttamente rilevabile in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione.

Art. 17

Rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

3. Qualora sussista obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di dette superfici avviene in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui viene svolta l'attività un abbattimento pari al 50%. Restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani o assimilati.

4. La riduzione di superficie di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella istanza di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale ecc.), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso la richiesta venga effettuata oltre il termine di cui al successivo art. 23 l'esclusione decorre dal bimestre successivo alla data di presentazione.

5. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, non sono soggetti alla TARI i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti 8

finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

6. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.
7. In applicazione del precedente comma 5, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al comma 5, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:
    a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, le superfici dei magazzini di cui al comma 5 funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo non sono soggetti al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva;

    b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano alla superficie dei magazzini di cui al comma 5 la percentuale di riduzione di cui al comma 3.
8. Per i criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per l'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, si applicano i criteri stabiliti dal Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 18
Avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati

1. Per le utenze non domestiche per le quali si dimostri di aver avviato al riciclo i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata, a consuntivo, una riduzione della parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) in Kg/m^2 anno massimo applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.
2. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune, necessaria ed obbligatoria per poter usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1. A tale istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero oppure apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità e le qualità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed il soggetto che ha effettuato il riciclo.
3. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
4. La riduzione di cui al presente articolo non si applica ai rifiuti di imballaggio **non assimilati**.

Art. 18 bis
Cessione beni alimentari

1. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, cedano, in via continuativa e a titolo gratuito, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività da destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, fino al limite massimo del 30%, sulla base del quantitativo di beni alimentari ceduti espresso in kg., e quindi dei rifiuti non prodotti, riducendo proporzionalmente la quantità equivalente dei rifiuti ottenuti moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente potenziale di produzione (Kd, kg/m^2 anno massimo) relativo all'anno di competenza della categoria corrispondente.

Nel dettaglio la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa è fino al:

- **5% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 50 e 100 Kg;**
- **10% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 101 e 500 Kg;**
- **15% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 501 e 1000 Kg;**
- **20% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1001 e 1500 Kg;**
- **25% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1501 e 2000 Kg;**
- **30% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo oltre i 2001 Kg.**

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

3. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 23, specifica istanza al Comune con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.

4. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

5. La riduzione di cui al presente articolo non può essere applicata alle stesse superfici su cui sono applicate le riduzioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

Art. 19
Riduzioni di tariffa

1. Per le utenze domestiche, previa istanza di parte, si applica la riduzione del 30% della tariffa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che nessun altro soggetto dimori o sia residente nello stesso immobile e che la permanenza all'estero sia attestata da elementi oggettivi (es. iscrizione AIRE, contratto di lavoro, iscrizione università estere, ecc.)
2. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o risultante da situazioni di fatto ed a condizione che l'occupazione sia inferiore a 183 gg., la tariffa complessiva è ridotta del 30%.
3. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la TARI è dovuta nella misura sotto indicata, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta:
    a) in misura pari al 30% della tariffa complessiva se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede 251 m e non supera 1.000 m;
    b) in misura pari al 20% della tariffa complessiva se la distanza è compresa tra 1.001

m e 3.000 m;

c) in misura pari al 10% della tariffa complessiva se la distanza supera 3.000 m.

4. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
5. A partire dall'anno 2015, a fini IMU, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
6. **La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 5% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è subordinata a presentazione di istanza, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, comprovante il possesso, l'installazione e l'utilizzo delle attrezzature per il compostaggio aerobico e, successivamente, alla presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno successivo di una dichiarazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività di compostaggio nel corso dell'anno. Il Comune può effettuare delle verifiche, anche a campione, per controllare l'effettivo e corretto svolgimento del compostaggio aerobico. La riduzione verrà applicata riducendo la parte variabile della tariffa dovuta per l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.**

Art. 20
Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che conferiscono direttamente alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo, per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata presso detti centri, è riconosciuta, in detrazione alla TARI, una riduzione. Le modalità e la quantificazione della stessa riduzione sono stabilite ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione sulla base di criteri stabiliti ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili e si applicano al dovuto per l'anno successivo.

Art. 21
Agevolazione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio–assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale della TARI dovuta da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. I requisiti necessari per ottenere tale contributo sono i seguenti:
   a) la somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti (sia persone singole, sia riunite in uno o più nuclei familiari) non deve essere superiore al limite stabilito ogni anno dalla deliberazione di approvazione delle tariffe;
   b) il richiedente o uno dei coresidenti deve essere assistito in modo permanente dal Comune;
   c) non essere proprietari di beni immobili, con l'esclusione dell'immobile di residenza, di beni mobili registrati, con esclusione dei mezzi utilizzati per disabili.
3. La verifica della sussistenza del complesso dei suddetti requisiti è effettuata su tutti gli occupanti dell'immobile. L'intervento assistenziale riguarda esclusivamente l'abitazione di residenza.
4. L'istanza per ottenere l'agevolazione deve essere presentata a partire dal 16 gennaio, dell'anno a

cui è riferita, e fino al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della deliberazione che determina i limiti per ottenere l'agevolazione per l'anno stesso. **In caso tale deliberazione sia approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'istanza può essere presentata fino al 16 febbraio.** Il Comune, effettuata la verifica dei requisiti, comunica l'esito in forma scritta all'utente prima dell'invio degli avvisi di pagamento.

5. Le somme necessarie ai suddetti interventi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
6. Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, rispetto all'ISEE presentato, oltre al recupero del tributo, verrà applicata la sanzione di euro 500,00, prevista dall'art. 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per ogni anno di imposta accertato che abbia dato luogo ad una indebita percezione dell'agevolazione. In caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, oltre al recupero del tributo, si applica l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 22
Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza.
2. Le somme a copertura di tali esenzioni ed agevolazioni possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e, in questo caso, sono assicurate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. In caso di eventi di carattere eccezionale e calamità naturali la Giunta sottopone al Consiglio Comunale proposte di riduzioni – esenzioni o proroghe delle scadenze.

Art. 23
Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni

1. Ove non previsto diversamente dal presente regolamento e salvo il caso in cui il requisito sia desumibile dal registro anagrafico del Comune, le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune corredato di documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere tali agevolazioni, a partire dal bimestre successivo all'evento se la relativa richiesta è presentata entro 60 giorni dall'evento stesso o è contestuale alla dichiarazione di inizio occupazione o di variazione. Se la richiesta è presentata oltre il suddetto termine, l'applicazione decorre dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell'istanza.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Titolo IV
DICHIARAZIONI

Art. 24
Dichiarazioni

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate alla TARI. Tale dichiarazione deve essere presentata anche per i locali e le aree escluse dalla TARI.
2. Le persone fisiche o giuridiche e gli enti che possiedono o detengono locali o aree scoperte devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della

detenzione dei locali e delle aree assoggettate alla TARI. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del tributo rimangano invariati.
4. Nel caso si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione, redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dai soggetti obbligati al pagamento della TARI ed essere presentata direttamente al Comune o inviata allo stesso, anche via fax, o per via telematica allegando copia del documento di identità. All'atto della presentazione della dichiarazione presso gli sportelli viene rilasciata apposita ricevuta. Qualora la dichiarazione sia inviata tramite posta si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale, nel caso di invio via fax o per via telematica, si considera presentata nella data di ricezione della stessa da parte del Comune.
6. I dati da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione sono:
   a) persone fisiche:
      - dati identificativi del soggetto che sottoscrive la dichiarazione (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
      - PEC se disponibile;
   b) persone giuridiche o enti:
      - dati del legale rappresentante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
      - dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale e partita iva, scopo sociale od istituzionale, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA);
      - PEC;
   c) per l'immobile oggetto della dichiarazione è obbligatorio indicare:
      - ubicazione, numero civico e numero dell'interno, esponente ove esistente e scala, superficie e destinazione d'uso degli immobili e/o aree dichiarati;
      - data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali, oppure data di variazione o cessazione;
      - identificativi catastali.
7. Per le utenze domestiche, ove dimorino soggetti non residenti anagraficamente, il soggetto passivo della TARI deve dichiararne il numero e i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune dichiarazione su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento.
9. Le variazioni che intervengono nel corso dell'anno sugli elementi che agiscono direttamente sulla TARI, ad esclusione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 4 del presente articolo, al Comune, entro 60 giorni dalla data dell'evento.
10. L'iscrizione anagrafica nel Comune di Genova vale anche ai fini della TARI come dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione dei locali, ai soli fini di abitazione civile, per la superficie e il numero di abitanti risultanti dalle banche dati del Comune. L'eventuale utilizzo diverso da uso abitativo deve essere dichiarato.

10. bis Gli uffici comunali, contestualmente alla documentazione necessaria per il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono richiedere al contribuente di presentare la dichiarazione TARI, fermo restando l'obbligo dello stesso di presentarla anche in assenza di detta richiesta.

11. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri con vincolo di solidarietà.

Art. 25
Inizio, cessazione e variazione

1. La TARI è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è 13

dovuta limitatamente al periodo dell'anno in cui perdura il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei locali e delle aree.

2. L'applicazione della TARI decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione.
3. Per le utenze domestiche il possesso o la detenzione si presume, in caso di residenza anagrafica, dalla data di acquisizione della residenza stessa, in caso contrario dalla data del contratto di locazione ovvero dalla detenzione di fatto.
4. Per le utenze non domestiche il possesso o la detenzione di locali o aree si presume dalla data indicata sulla concessione o sull'autorizzazione di inizio attività ovvero dal contratto di locazione o comunque dalla detenzione di fatto.
5. La cessazione del possesso o della detenzione nel corso dell'anno decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata nei termini previsti dall'art. 24 del presente regolamento.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre i termini indicati dal presente regolamento il tributo non è dovuto a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata. Qualora l'utente dimostri, entro il termine di cinque anni dall'avvenuta cessazione, di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se la TARI sia stata assolta dal detentore o possessore subentrante, la tariffa non è dovuta dal bimestre successivo alla data di effettiva cessazione.
7. Le variazioni di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del dovuto, in particolare sulle superfici e/o sulle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal bimestre successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 24, comma 4 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dal bimestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione.
8. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Titolo V
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 26
Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa un funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, come previsto dal comma 692 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Art. 27
Accertamento, controllo e recupero

1. Il Comune effettua verifiche e controlli relativi ai dati contenuti nelle dichiarazioni che hanno dato luogo all'applicazione della TARI, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, salvo diverso accordo con l'utente.
3. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 28, commi 4 e 5, del presente regolamento.
4. Il personale incaricato dal Comune può accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della 14

destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni rilasciate dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.

5. L'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., ad esempio in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione.
6. Il Comune notifica avvisi di accertamento in rettifica di dichiarazioni infedeli o incomplete o di parziali o ritardati pagamenti oppure avvisi di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'omissione o al parziale adempimento; entro lo stesso termine sono irrogate le sanzioni previste dall'art.28.
7. Entro il termine previsto per impugnare l'avviso di accertamento il contribuente può aderire all'avviso con la conseguente riduzione delle sanzioni applicate ovvero ottenere informazioni o prendere visione della documentazione e degli atti propedeutici relativi allo stesso avviso e promuovere, in sede di autotutela, un riesame dell'atto. Entro lo stesso termine i contribuenti possono richiedere altresì la rettifica di errori e/o qualsiasi altro chiarimento. La richiesta di riesame dell'atto non interrompe i termini previsti per l'adesione o per il ricorso.
8. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal D. Lgs. 218/1997 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 1998, n. 164.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.
10. Le autocertificazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, sono soggette ai controlli del Comune. Alle dichiarazioni mendaci vengono applicate, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, anche quelle stabilite dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006.

Art. 28
Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e s.m.i..
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
   a) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
   b) 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
   a) 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
   b) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
4. In caso di mancata risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (di cui al comma 693 dell'art. 1 L. 147/2013), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 250,00 euro.
5. In caso di incompleta o infedele risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (di cui al comma 693 dell'art. 1 L. 147/2013), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 100,00 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, lettera b. e 3 lettera b. sono ridotte ad un terzo e comunque nella misura stabilita dagli artt. 16, 16 bis e 17 del D.Lgs. 472/1997, nonché dall'art. 2 del D. Lgs. 15

218/1997 in materia di accertamento con adesione se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

7. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, lettera a. e 3 lettera a., la sanzione è ridotta, nella misura e con le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
8. In caso di regolarizzazione di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che intervengono oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo.

Art. 29
Riscossione e versamenti

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, per posta semplice o via e-mail o via pec, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza i termini e le modalità di pagamento, le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi se dovuti, e tributo provinciale **e può, nelle more dell'avvio delle attività di accertamento, inviare eventuali solleciti bonari.**
2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente il numero delle rate, non inferiore a due, e le relative scadenze, di norma con la deliberazione di approvazione delle tariffe. **Il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento alle scadenze previste dal Consiglio Comunale.**
3. Il pagamento in un'unica soluzione può essere effettuato entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Eventuali conguagli potranno essere effettuati anche **negli anni successivi**.
5. Nelle more dell'approvazione delle tariffe, può essere previsto un acconto calcolato in base alle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile o nell'ultima rata.
6. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
7. Il pagamento della TARI è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della L. 296/2006.
8. Le rate che scadono in un giorno festivo vengono posticipate al primo giorno feriale successivo.

Art. 30
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 31
Conguagli, compensazioni e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 296/2006 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/2006, la tassa per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI. La compensazione può avvenire anche su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
3. Le variazioni in corso d'anno che comportino recupero o rimborso della TARI saranno conteggiate

tramite avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

4. In caso di insoluti relativi ai tributi sui rifiuti di competenza comunale, il rimborso richiesto verrà utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti e solo l'eccedenza sarà effettivamente rimborsata.

Art. 32
Importi minimi

1. Non si procede al versamento o al rimborso del tributo qualora l'importo complessivo sia uguale o inferiore a 12,00 euro per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Tale disposizione non si applica alla TARI giornaliera.
2. [Abrogato].
3. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 20,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di tassazione; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 33
Interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 296/2006 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di tassazione, maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

Art. 34
Rateizzazione

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
   a) valutazione della morosità pregressa del richiedente **con riferimento anche a precedenti piani di rateizzazione già concessi;**
   b) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta, comunque, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
   c) **in caso di particolare difficoltà economica, per importi a partire da 8.000,00 euro non derivanti da avvisi di accertamento, il numero delle rate può essere elevato a 30;**
   d) **l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a 100,00 euro;**
   e) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento.
5. In caso di mancato pagamento di **due** rate anche non consecutive:
   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
   b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
   c) il debito non può più essere rateizzato.

Art. 35
Diritto di interpello

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo

all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 36
Contenzioso

1. Avverso un avviso di accertamento, un provvedimento che irroga le sanzioni, un provvedimento che respinge un'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla TARI si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme ed in particolare l'istituto dell'accertamento con adesione, limitatamente alle questioni di fatto o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37
Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno 2014, il pagamento della TARI, sarà articolato come segue:

   - utenze non domestiche:

   - prima rata entro 30 settembre 2014
   - seconda rata entro 31 ottobre 2014
   - terza rata entro 1 dicembre 2014
   - quarta rata entro 31 gennaio 2015
   - quinta rata entro 28 febbraio 2015

   - utenze domestiche:

   - prima rata entro 31 ottobre 2014

- seconda rata entro 1 dicembre 2014
- terza rata entro 28 febbraio 2015

con possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione per le utenze non domestiche entro il 30 settembre 2014 e per le utenze domestiche entro il 31 ottobre 2014.

2. Successivamente all'ultima rata verrà emessa una rata a conguaglio relativa alle iscrizioni e variazioni intervenute successivamente alla predisposizione degli avvisi di pagamento della TARI.
3. Per l'anno 2015 i requisiti per accedere all'agevolazione prevista dall'art. 21 sono quelli già in vigore per il 2014, ossia:
    a) essere persone sole o riunite in nuclei familiari, con reddito complessivo pari alla pensione sociale o minima erogata dall'INPS;
    b) il richiedente o uno dei coresidenti deve essere assistito in modo permanente dal Comune;
    c) non essere proprietari di beni immobili, con l'esclusione dell'immobile di residenza, di beni mobili registrati, con esclusione dei mezzi utilizzati per disabili.

Art. 38
Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 39
Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.

Allegato "A"

Tassa sui rifiuti (TARI)

CAT.	UTENZE NON DOMESTICHE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27.1	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club